

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2286 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

**che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6 *quinquies*, paragrafo 1,

sentito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC),

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori di roaming non dovrebbero addebitare alcun sovrapprezzo in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale ai clienti in roaming in un altro Stato membro, per le chiamate in roaming regolamentate effettuate o ricevute, gli SMS in roaming regolamentati inviati o i servizi dati in roaming regolamentati, compresi i messaggi MMS, soggetti a una politica di utilizzo corretto. Questa disposizione si applica a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l'atto legislativo da adottare a seguito della proposta sul mercato del roaming all'ingrosso di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento sia divenuto applicabile entro tale data.
- (2) Il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede che in circostanze specifiche ed eccezionali un fornitore di roaming possa chiedere alla propria autorità nazionale di regolamentazione l'autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo ai clienti in roaming. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie a dimostrare che, in assenza di sovrapprezzi del roaming al dettaglio, il fornitore non è in grado di recuperare i costi della fornitura dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il che compromette la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale.
- (3) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutta l'Unione di qualsiasi politica che mira a prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming («politica di utilizzo corretto») e delle autorizzazioni ad applicare un sovrapprezzo, è necessario stabilire norme dettagliate sull'applicazione di tale politica di utilizzo corretto, sulla metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e sulla domanda che il fornitore di roaming deve presentare ai fini di tale valutazione.
- (4) In base al regolamento (UE) n. 531/2012, l'obiettivo di una politica di utilizzo corretto è prevenire l'utilizzo abusivo o anomalo da parte dei clienti in roaming dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati al prezzo nazionale in vigore, come l'utilizzo di tali servizi per scopi diversi dai viaggi occasionali, ad esempio l'utilizzo in modo permanente. Le misure di attuazione dovrebbero garantire che la possibilità di applicare una politica di utilizzo corretto in roaming per conseguire questo obiettivo non sia sfruttata per altri scopi dai fornitori di roaming, a scapito dei clienti in roaming che compiono viaggi occasionali.
- (5) Con l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell'Unione, si applicano le stesse condizioni tariffarie per l'uso dei servizi mobili in roaming in altri paesi dell'Unione e a livello nazionale (ossia nel paese in cui il cliente ha sottoscritto l'abbonamento di telefonia mobile). Il regolamento (UE) n. 531/2012 mira a eliminare le differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming quando si viaggia occasionalmente all'interno dell'Unione,

<sup>(1)</sup> GUL 172 del 30.6.2012, pag. 10.

